

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO "150° UNITA' D'ITALIA 1861-2011 REGGIO EMILIA CITTA' DEL TRICOLORE"

Art. 1

Oggetto e titolarità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio realizzato a cura del Comune di Reggio Emilia, in qualità di ente capofila del "Comitato promotore della Città di Reggio Emilia per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità di Italia".

Al Comune di Reggio Emilia, che agisce in rappresentanza del "Comitato promotore", sono riservati tutti i diritti.

Il Comune di Reggio Emilia tutela il marchio da contraffazioni, alterazioni e da ogni forma di uso non consentito, ivi compreso l'utilizzo in assenza della concessione prevista dal presente Regolamento, intraprendendo ogni azione necessaria sulla base della vigente normativa.

Art. 2

Modalità di concessione e di utilizzo

Il marchio è concesso dal Comune di Reggio Emilia, che agisce in rappresentanza del "Comitato promotore" in relazione a singole iniziative per le quali ne sia stata formulata espressa richiesta.

L'attribuzione del marchio è riservata alle iniziative di riconosciuto valore culturale e sociale, promozione turistica e di attinenza al tema delle celebrazioni.

L'utilizzo del marchio da parte di terzi è subordinata al rispetto delle istruzioni di impiego di cui alle apposite "Linee guida".

L'attribuzione del marchio può essere concessa ad iniziative di carattere commerciale o pubblicitario solo sulla base di specifici accordi di collaborazione o contratti di altra natura (licensing).

Il Comune di Reggio Emilia può autorizzare, in casi particolari e per comprovate ragioni tecniche, eventuali modifiche alle prescrizioni di cui alle suddette linee guida.

Art. 3

Modalità di richiesta e di trattazione

La richiesta di utilizzo del marchio deve essere presentata per via elettronica: (sito dedicato www.reggioemilia150.it utilizzando l'apposito modulo.

La richiesta deve pervenire al Comune di Reggio Emilia (segreteria organizzativa del Comitato per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia) almeno 10 giorni prima della data dell'evento/iniziativa per cui si fa richiesta.

Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione si intende concessa, fermo restando il rispetto delle istruzioni suddette.

Art. 4

Disposizioni finali

In caso di concessione, il soggetto abilitato riceverà per via elettronica, i files di origine del marchio e le istruzioni di impiego. La riproduzione e/o l'utilizzo del logo secondo modalità difformi da quanto prescritto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

La concessione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa approvata e solo per il periodo corrispondente.